



Newsletter N. 10 – 01 Aprile 2014

## RINNOVO QUOTA DI ISCRIZIONE ANNO 2014

Si informano gli iscritti che sono in consegna in questi giorni, a mezzo posta, i bollettini di pagamento per il rinnovo dell'iscrizione all'Ordine per l'anno 2014.

Come da [Delibera del Consiglio direttivo n. 07](#), emanata ai sensi del titolo IV del [Regolamento per la Amministrazione](#), anche per l'anno in corso, la quota annuale è fissata in € 200,00 e sarà riscossa mediante ruolo con procedura "Gestione Integrata Avvisi (GIA)" con Equitalia Sud S.p.A.

NON SONO AMMESSE DIVERSE MODALITÀ DI PAGAMENTO.

Si informa, tuttavia, che nonostante la data di scadenza riportata sia il 31 marzo 2014, e gli avvisi siano stati consegnati ad Equitalia in data 30 Gennaio u.s., tenendo conto del disservizio postale, non sarà applicata alcuna sanzione per i tardivi pagamenti.

## CONDANNA DELLE MOROSITÀ PREGRESSE

Con il recente insediamento del Consiglio di Disciplina dell'Ordine sono state avviate le procedure di sanzionamento delle posizioni di morosità relative al periodo 2000 – 2010.

Ricordo che il mancato versamento della quota annuale di iscrizione, che per gli anni in questione già costituisce iscrizione a ruolo dei relativi importi, rappresenta un illecito disciplinare sanzionato con la sospensione dall'Albo, poiché considerato **grave atto di scorrettezza nei confronti dei colleghi che regolarmente, e nei tempi previsti, hanno assolto ai loro obblighi ordinistici.**

In relazione a quanto espresso, ed in risposta ad alcune specifiche segnalazioni, sottolineo che non è facoltà del Consiglio di Disciplina esimersi dall'applicazione della sanzione disciplinare, benché in termini civilistici, in alcuni casi, possa esserne contestata l'avvenuta prescrizione per decorsi tempi di notifica.

## OBBLIGO DI COMUNICAZIONE CIRCA LA SUSSISTENZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA STIPULA DELLA RC PROFESSIONALE

Giungono alla segreteria dell'Ordine ancora troppe richieste di chiarimento circa gli ambiti di applicazione dell'obbligo di stipula della Assicurazione tipo RC Professionale.

Come noto, il D.L. 138 del 2011 **ha introdotto l'obbligo per tutti i professionisti**, di stipulare

una polizza che li copra da possibili danni arrecati a terzi nell'esercizio delle proprie attività con decorrenza 15 agosto 2013 (cfr art.5 del DPR 7 agosto 2012, n.137).

Ai fini di detto decreto per «*professionista*» si intende l'esercente la professione regolamentata, ovvero "*l'attività o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità*"

L'art. 3, comma 5, lett e) del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, introduce un criterio di indirizzo nei confronti del legislatore delegato, del seguente tenore:

"a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale".

Nel dettaglio l'art. 5 del DPR 137 del 7 agosto 2012 detta, in relazione agli obblighi assicurativi in capo ai professionisti:

"1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva."

Tale obbligo configura un adempimento diverso e ulteriore rispetto a quello della stipula dell'assicurazione.

All'Ordine è demandato il compito di vigilanza circa il rispetto dell'obbligo da parte dei propri iscritti., segnalando al Consiglio di Disciplina eventuali posizioni di inadempienza.

Ricordo che anche in questo caso benché l'ottemperanza sia garanzia dell'iscritto stesso, l'inadempienza rappresenta un illecito disciplinare sanzionato con la sospensione dall'Albo, poiché considerato **grave atto di scorrettezza nei confronti dei colleghi che regolarmente, e nei tempi previsti, hanno assolto ai loro obblighi ordinistici.**

Per far fronte a tale esigenza, senza dover incorrere in comportamenti indagatori non consoni con le più alte finalità di questo Ordine, è disponibile *on line* un [modulo di autocertificazione](#) circa gli obblighi assicurativi che **ciascun iscritto** dovrà scaricare, compilare, firmare e inoltrare a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica [ordine.lazio@pec.chimici.org](mailto:ordine.lazio@pec.chimici.org) entro il prossimo 30 aprile 2014.

Decorso tale termine, il mancato ricevimento sarà considerato come evidenza della inadempienza e trattato al pari di essa.

Le dichiarazioni rese, circa i dati della polizza o l'esonero dall'obbligatorietà della stessa, saranno sottoposte alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, in esso riportate.

Fabrizio Martinelli

Ricevi questa comunicazione perché sei un utente registrato al sito [www.chimiciroma.it](http://www.chimiciroma.it).  
Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia un'email a [segreteria@chimiciroma.it](mailto:segreteria@chimiciroma.it).